



Città di Canicattì

Direzione IV - Servizi alla Città
Sportello Unico per le Attività Produttive

ORDINANZA N. 80 DEL 11 Maggio 2012

OGGETTO: Applicazione Legge n° 35/12 - "Decreto Monti sulle liberalizzazioni" –
Revoca Ordinanza Sindacale n. 119 del 15 Aprile 2011 avente ad oggetto "Orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 28 del 1999".

IL SINDACO

Premesso:

- che con ordinanza sindacale n. 119 del 15 Aprile 2011 e s.m.i. veniva disciplinato l'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali e relative deroghe in conformità alle disposizioni della L.R. n. 28 del 1999 e s.m.i.;
- che la suddetta Ordinanza è ancora in vigore;
- che si rende necessario adeguare detta ordinanza alle previsioni normative introdotte dal decreto Monti "salva Italia" in merito alle liberalizzazioni degli orari di apertura e chiusura delle attività economiche, alla chiusura settimanale, domenicale e festiva delle stesse, introdotte dalla Legge 35 del 4/4/2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, nell'ambito di misure finalizzate a garantire la concorrenza di competenza esclusiva dello Stato, alla luce anche del pronunciamento del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, che in sede di valutazione della legge finanziaria ha impugnato una previsione normativa della Regione Siciliana che andava a disciplinare gli orari degli esercizi commerciali;

ATTESO che l'innovazione legislativa introdotta dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 (*cosiddetta "riforma Bersani"*)-(in Sicilia leggasi L.R. n. 28/1999 e s.m.i.), avente ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59", nell'ambito della funzione amministrativa di regolazione è stata interessata, negli anni, da una serie d'interventi di semplificazione ed innovazione che si sono progressivamente risolti nella prospettiva della liberalizzazione del settore e che un analogo processo deve registrarsi in ordine anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/1991 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 3 del Decreto-legge 04.07.2006, n. 223, convertito in legge con legge 04.08.2006, n. 248 e soggetto, poi, ad ulteriori successive modifiche, tra le quali l'ultima costituita dall'art. 31 del D.L. 06.12.2011, n. 201, ha introdotto alcune disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, che promanano dal diritto comunitario e valevoli anche per le regioni a statuto speciale;

RILEVATO, in particolare, che è stato disposto che le attività commerciali di cui al D.Lgs n. 114/1998 e ss.mm.ii. (in Sicilia leggasi L.R. 28/1999 e s.m.i.) nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991 siano svolte senza la previsione dei limiti e delle prescrizioni elencate nel primo comma dell'art. 3 sopra citato, tra i quali deve essere incluso anche il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività;



ATTESO che l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni, è stata ritenuta misura necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato, che anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione è di competenza esclusiva dello Stato;

RILEVATO che l'art. 3, comma 4, del D.L. n. 223/2006 prevede che le Regioni e gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti alle nuove disposizioni di legge introdotte, così come previsto, peraltro, anche dalle modifiche introdotte dall'art. 35, comma 6 e 7, del D.L. 06.07.2011, n. 98, cosa che a tutt'oggi la regione Siciliana non ha fatto;

VISTI il D.L. n. 98/2011 e relativa legge di conversione ed il D.L. n. 201/2011 e relativa legge di conversione che, nel novellare l'articolo 3, comma 1, del D.L. 04.07.2006, n. 223 hanno eliminato l'obbligo del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale delle attività commerciali come individuate dal D. Lgs. n. 114/98 (in Sicilia leggasi L.R. n. 28/1999 e s.m.i.) e di quelle aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/1991;

RITENUTA, pertanto, la necessità, per le motivazioni esposte, di adeguare la funzione di regolazione delle attività economiche sul territorio comunale alle nuove disposizioni di legge recate dall'art. 31 del D.L. n. 201/2011, **provvedendo all'abrogazione dell'ordinanza sindacale n. 119 del 15/04/2011**, in materia di orari e giorni di apertura relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei laboratori artigianali di gastronomia per asporto, pasticcerie, gelaterie, panificatori e rosticcerie, ed al commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che ambulante, con la finalità principale di favorire lo svolgimento di dette attività in un periodo di particolare crisi economica, rendendo libera la disciplina degli orari di vendita;

Sentito il Comando di Polizia Municipale;

Vista la Legge 35 del 4/4/2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;

Vista la L.R. n. 28 del 1999 e s.m.i.;

Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive n. 2 del 21/02/2011;

Vista la Legge n. 287 del 1991 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 443 del 1985 e s.m.i.;

Visto l'art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 di richiamo in forma statica dell'abrogato art. 36 della Legge n. 142/90;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- **di abrogare**, per le motivazioni espresse in narrativa, **l'ordinanza sindacale n. 119 del 15/04/2011** e s.m.i., in materia di orari e giorni di apertura relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali di gastronomia per asporto, pasticcerie, gelaterie, panificatori e rosticcerie, e del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che ambulante;

- **di dare atto** che in capo agli esercenti in oggetto permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le vigenti norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, igiene e sanità ed inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività, sono inoltre tenuti a rendere noto al pubblico, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposizione di cartelli ben visibili;

- **di precisare** che gli accordi procedurali sottoscritti, ai sensi dell'ordinanza n. 119/2011 e s.m.i. sopra citata, dai titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, dei laboratori artigianali, alimentari e panificatori, e del commercio su aree pubbliche, sia a posto



fisso che ambulante, ricadenti nel territorio della Città di Canicatti perdono la loro efficacia a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza;

- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 76, del Regolamento di Polizia Urbana, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo ed in occasione di feste o ricorrenze che comportano un notevole assembramento di persone, è **vietata** la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina.

E' abrogata ogni precedente l'Ordinanza Sindacale avente per oggetto la disciplina relativa agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio o di deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

La presente ordinanza va notificata:

al Dirigente della Direzione V - Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente della Direzione IV - Servizi alla Città.

Va altresì comunicata: al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Canicatti.

Va portata a conoscenza dei titolari delle attività commerciali e del pubblico a mezzo pubblicazione all'Albo informatico e sul sito istituzionale di questo Ente ed a mezzo comunicato stampa.

Dispone inoltre che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo di Palermo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso;
- oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

